

Privacy, comune multato per gli aiuti agli indigenti

Corte Ue

L'amministrazione aveva creato una banca dati senza informare i beneficiari

Neppure i dati estratti e trattati da un'amministrazione pubblica con finalità prettamente assistenziali sono "insensibili" alle regole della privacy europea. L'ente che si attiva deve infatti avvisare gli interessati entro i termini di legge, ed è tenuto comunque a cancellare quelli trattati illecitamente, anche se il titolare non si sia mosso in tal senso - per esempio perché non informato dell'iniziativa.

Una nuova sentenza della Corte di giustizia Ue - causa C-46/23, Újpesti Polgármesteri Hivatal - fissa confini amplissimi per la tutela delle informazioni estratte da date base delicati (nel caso specifico: anagrafe e fisco) e, in applicazione del Gdpr, attribuisce poteri esecutivi molto forti alle autorità nazionali di controllo.

La questione portata in via pregiudiziale davanti ai giudici del Lussemburgo riguardava la pur meritoria iniziativa di Újpest - quarta circoscrizione di Budapest-Capitale - in tempi di emergenza pandemica. Nei primi mesi di *lockdown* l'amministrazione locale aveva deciso di aiutare finanziariamente le famiglie e i soggetti più colpiti dall'emergenza sanitaria, acquisendo e incrociando i dati dell'anagrafe di

quartiere e incrociandoli con quelli provenienti dall'amministrazione finanziaria statale. Nei decreti adottati, l'ente indicava i criteri di ammissibilità all'aiuto. L'amministrazione di Újpest ha poi aggregato i dati ottenuti in una banca dati concepita per l'attuazione del suo programma di aiuti e ha creato un identificativo e un codice a barre specifico per ogni serie di dati.

In tutto ciò, e pur di fronte alla scelta di alcuni aventi diritto di non ricevere il sussidio pubblico, l'amministrazione di Újpest non aveva informato per tempo (un mese) e nel dettaglio gli interessati, in particolare delle categorie di dati personali trattate nell'ambito del programma.



Dopo l'ordine di cancellazione e la multa, il municipio aveva presentato ricorso in giudizio

A quel punto l'authority nazionale aveva ingiunto all'amministrazione locale di cancellare i dati personali degli interessati che avrebbero sicuramente avuto diritto a tale aiuto ma non l'avevano richiesto.

Da lì il contraddittorio giudiziario terminato davanti alla Cgue con una sentenza chiarissima nella sua sintesi: il garante ungherese ha applicato correttamente il Gdpr utilizzando i poteri sanzionatori, nonostante l'inerzia degli interessati stessi.